


# SICUREZZA SUL LAVORO

Novembre 2005



## Sicurezza sul lavoro: Prevenzioni e Adempimenti Anno 6 - Numero 8 - Novembre 2005

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

**Editore:** P.C.F. EDITORIALE sas

via Milano 14 -c.p. 171 - 20064 Gorgonzola (MI)

s.s Padana Superiore 15, 20096 Pioltello (MI)

Tel.: 02.95.16.733 (10 linee) - fax 02.95.13.86.26

**www.pcfeditoriale.it**

Codice Fiscale e Partita IVA 12799980151

Iscrizione C.C.I.A.A. di Milano

del 25/05/1999 al n. 114505/1999

Repertorio economico amministrativo n. 1586466

Iscrizione nel registro delle imprese di Milano: MI-1999-114505

**Direttore Responsabile:**

Francesco Inzitari

(f.inzitari@pcfeditoriale.it)

**Direttore Commerciale:**

Domenico Miele

**Direttore Editoriale**

Matteo Panella

**Capo Redattore:**

Danilo Zanelli

**Stampa:** Grafiche Migliorini

via Ugo La Malfa 54 - 20066 Melzo (MI)

Quote di abbonamento annuale (9 numeri)

Ordinario Annuale: Euro 111,55

Benemerito: Euro 163,20 con CD-Rom

Prezzo di copertina: Euro 12,39 + spese di spedizione.

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 769 del 01.12.2000

Iscrizione al ROC n. 6763 del 30/06/2001

L'editore informa che gli addetti alla diffusione non possono essere persone che fanno parte della pubblica amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi come tali.

Qualunque comportamento difforme deve essere segnalato alla Direzione. Per motivi di organizzazione interna è gradita disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento.

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico. Nel rispetto della Legge n.196/2003, i dati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta.

## Sommario:

**EDITORIALE** 02

**NEWS** 03

**Esposizione alle vibrazioni meccaniche** 04  
Recepita la direttiva europea 2002/44/CE.

**Determinazione e gestione del rumore ambientale** 10

**Sicurezza nei cantieri** 20  
La notifica preliminare

**Scale mobili e tapis roulant** 21

**Sicurezza dei carri agricoli raccogli frutta** 22

**Impianti di sollevamento** 24  
Nuova regola tecnica di prevenzione incendi

**Impianti fotovoltaici** 31  
chiarimenti





**L**a sicurezza e l'igiene degli alimenti è un tema di grande attualità.

Basti pensare all'allarme destato in questi anni dal morbo della mucca pazza e, più di recente, dall'influenza aviaria (il cd. "virus dei polli").

Per affrontare nel modo migliore il problema, che riguarda tutti e non solamente questo o quel paese, occorrono strategie concertate a livello internazionale.

Un significativo passo avanti in questa direzione è stato compiuto con la pubblicazione, avvenuta nel mese di settembre, di una nuova norma armonizzata.

Si tratta della norma ISO 22000 "Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain", elaborata da un gruppo di esperti provenienti da 23 paesi, in collaborazione con i rappresentanti di importanti organizzazioni europee e mondiali.

La norma, come dice il titolo, detta i criteri da rispettare per garantire la sicurezza degli alimenti nelle varie fasi della catena alimentare.

Ciò vuol dire, in sostanza, che la ISO 22000 si applica all'operato di tutti i soggetti coinvolti nella catena. Tutti i segmenti della filiera agroalimentare sono analizzati separatamente per stabilire la loro conformità ai requisiti della nuova norma. E' presa in considerazione anche ogni attività che, pur non rientrando direttamente nel ciclo di produzione e trasformazione degli alimenti, comporta rischi per la loro sicurezza (ad esempio la disinfestazione o la produzione di imballaggi).

Pertanto, accanto alle buone pratiche agricole, veterinarie e produttive, la norma ISO 22000 indica, ad esempio, anche le buone pratiche riguardanti la distribuzione, l'igiene e la vendita degli alimenti.

La necessità di valutare singolarmente ogni fase, mutuata dalla norma ISO 9001, è dunque il principio cardine di un metodo che permette l'individuazione e la gestione ottimale di tutti i possibili fattori di rischio per la sicurezza dei prodotti alimentari.

Altre caratteristiche importanti della ISO 22000 sono le seguenti:

- 1) la norma incorpora i principi della metodologia HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), il sistema di autocontrollo per gestire la sicurezza degli alimenti, che prevede una valutazione dei rischi svolta "step by step".
- 2) il testo della norma è stato elaborato con l'intento di introdurre uno standard valido per tutti, cercando di armonizzare i diversi standard HACCP di certificazione volontaria;
- 3) attualmente, in mancanza di un atto normativo di recepimento, il rispetto dei requisiti stabiliti dalla ISO 22000 non è richiesto obbligatoriamente, anche se può essere attestato da un ente di certificazione indipendente;
- 4) il coordinamento tra i vari soggetti che operano nella filiera agroalimentare è realizzato attraverso la comunicazione interattiva tra le diverse aziende.





### Pronto soccorso aziendale. Il sistema Sgsl



Il Gruppo di Pronto Soccorso Aziendale, istituito presso la direzione regionale INAIL del Friuli Venezia Giulia, ha elaborato un sistema che aiuterà le imprese di piccole e medie dimensioni a implementare il servizio di pronto soccorso aziendale. Si tratta del

sistema Sgsl (acronimo che significa "Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro").

Il sistema, che fornisce tutte le informazioni sulle questioni di natura organizzativa e sulle formalità amministrative da adempiere, consentirà alle aziende di organizzare il servizio di pronto soccorso.

### Formazione di RSPP e ASPP

Finalmente, dopo innumerevoli rinvii, è stato raggiunto l'accordo definitivo sui requisiti professionali e sulle modalità (contenuti e durata) dei corsi di formazione destinati agli RSPP e agli ASPP. L'intesa è stata perfezionata il 29 settembre scorso, giorno in cui si è svolta la riunione decisiva della Conferenza Stato-Regioni. Il testo dell'accordo riprende i punti salienti e gli indirizzi di una precedente intesa tecnica raggiunta il 13 aprile di quest'anno.

### Pianificazione delle emergenze: maggiore coinvolgimento dei cittadini

Le modifiche recentemente introdotte alle procedure di pianificazione delle emergenze prevedono un maggiore coinvolgimento dei soggetti interessati. I lavoratori delle imprese subappaltatrici saranno consultati nell'elaborazione dei piani di emergenza interni. Invece, per quanto riguarda la pianificazione delle emergenze esterne, è prevista la consultazione della popolazione interessata. Sarà inoltre potenziato il diritto dei cittadini ad essere informati sulle nuove misure di sicurezza adottate dalle imprese.

Queste novità sono state introdotte dal decreto legislativo approvato dal Governo il 16 settembre, in attuazione della direttiva 2003/105/CE. Il provvedimento ha modificato il d.lgs. 334 del 1999.

### Lavoro minorile

#### I vantaggi della sua eliminazione

Le conclusioni dell'ILO (Ufficio internazionale del Lavoro) mostrano che l'eliminazione del lavoro minorile negli stati dell'America Latina gioverebbe notevolmente al loro sviluppo economico. Le stime parlano di benefici economici pari a 340 miliardi di dollari nei prossimi 20 anni. Tali vantaggi deriverebbero dal



contenimento dei costi sanitari e dalla diffusione della scolarizzazione. Lo studio è stato realizzato in 19 paesi sudamericani, nei quali si ritiene che i lavoratori minorenni siano attualmente circa 20 milioni.

### Indagine del WWF



Il WWF ha reso noti i risultati di un'indagine sull'eventuale presenza di sostanze chimiche nel sangue dei cittadini europei.

La ricerca, condotta su tredici famiglie euro-

pee appartenenti a 12 nazioni, è stata effettuata prendendo in considerazione tre generazioni (nonne, mamme e figlie).

Questa valutazione comparata ha evidenziato che la generazione delle nonne è stata la più colpita dall'esposizione agli agenti chimici, seguita da quella delle figlie. In totale, nel sangue degli Europei sono state riscontrate ben 73 sostanze chimiche differenti.

## Esposizione alle vibrazioni meccaniche Recepita la direttiva europea 2002/44/CE



**D**a tempo, ormai, si conoscono i rischi per la salute dovuti alle vibrazioni meccaniche prodotte dalle attrezzature e dai macchinari utilizzati nell'industria e nelle aziende agricole.

La gravità di tali rischi dipende, principalmente, dall'intensità, dal tipo e dalla durata dell'esposizione alle vibrazioni.

Questi elementi di valutazione sono richiamati dalla direttiva 2002/44/CE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da mettere in atto nei luoghi di lavoro per ridurre i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche.

La direttiva è stata recepita nel nostro paese solo di recente, con il decreto legislativo n. 187/2005, varato lo scorso 18 agosto.

L'articolo 2 del decreto definisce due tipi di vibrazioni meccaniche: quelle trasmesse al sistema manobraccio e quelle trasmesse all'intero corpo.

Questa distinzione comporta alcune differenze di rilievo per quanto riguarda i "valori limite di esposizione" e i cosiddetti "valori di azione", individuati dall'articolo 3.

I "valori limite di esposizione" rappresentano la soglia massima consentita per l'esposizione giornaliera alle vibrazioni.

Se tale soglia viene oltrepassata, il datore di lavoro deve prendere misure immediate per riportare il livello di esposizione al di sotto del valore limite, individuando le cause del superamento e adattando le misure di protezione e prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Invece, in caso di superamento dei "valori di azione", il datore di lavoro è tenuto a elaborare e ad applicare un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono.

Il rispetto di tali obblighi presuppone un'accurata valutazione dei rischi, che deve essere svolta dal datore di lavoro in base alle indicazioni fornite dall'articolo 4 del d.lgs. 187/2005. Il comma 1 dell'articolo 4 impone al datore di lavoro di valutare il livello delle vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti. Le informazioni relative al livello delle vibrazioni possono essere reperite nelle banche dati dell'ISPESL, delle regioni e del CNR, ovvero direttamente dai produttori o dai fornitori. Qualora le informazioni non siano disponibili la misurazione deve essere effettuata direttamente dal datore di lavoro.

## **Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.187**

Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

(Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2005, n. 220)

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);

Vista la direttiva 2004/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle attività produttive, per gli affari regionali e per la funzione pubblica;

**E m a n a**

**il seguente decreto legislativo:**

#### **Art. 1.**

##### **Campo di applicazione**

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il presente decreto legislativo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

2. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le disposizioni del presente decreto sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato individuate con il provvedimento di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

#### **Art. 2.**

##### **Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;

b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

#### **Art. 3.**

##### **Valori limite di esposizione e valori di azione**

1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s<sup>2</sup>;

b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione è fissato a 2,5 m/s<sup>2</sup>.

Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero

a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,15 m/s<sup>2</sup>;

b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s<sup>2</sup>.

#### **Art. 4.**

##### **Valutazione dei rischi**

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro valuta e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell'ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

2. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato I, parte A.

3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato I, parte B.